

(N. 1890)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, Turismo) della Camera dei deputati  
nella seduta del 21 settembre 1951 (V. Stampato N. 2050)*

**d'iniziativa dei Deputati BARTOLE e FASCETTI**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 SETTEMBRE 1951

---

Modifica dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910

---

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, è modificato come segue:

« Di tale somma una quota di 4 miliardi è riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attività nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e all'articolo 5, lettera a), della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**